

STATUTO

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI EVT

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CADONEGHE PD VIA I. BORDIN 7

Numero REA: PD - 430720

Codice fiscale: 04114730270

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 48.701	di Repertorio e n. 28.714	di Raccolta
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituito, con sede nel comune di Cadoneghe (PD), un consorzio di cooperative sociali denominato "Consorzio di cooperative sociali EVT".		
Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.		
Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
Il Consorzio EVT (Enterprise for Vocation and Transition) nasce sull'esperienza di due “reti” fra loro complementari: la prima esperienza risale alla rete nazionale YES (Young Enterprise Solutions), e sue derivate, esperienza nata nell'ambito del progetto Occupazione Youthstart, costituita nel 1998 in riferimento al modello delle Entreprises d'Insertion francesi.		
La seconda esperienza risale al più vario percorso delle “imprese per la formazione” sviluppatosi a partire dalla prima metà del 2010 (avendo come		

	riferimento il modello belga delle EFT - Entreprises de Formation par le Travail).	
	Queste esperienze delineano una innovativa e relativamente nuova categoria di	
	imprese con una specifica finalità legata alla formazione ed alla transizione al	
	lavoro che convive con le naturali caratteristiche “ordinarie” dell'impresa.	
	Il Consorzio EVT intende porsi, infatti, come network di innovazione	
	metodologica ed organizzativa, finalizzato allo sviluppo ed alla diffusione dei	
	modelli sopracitati, in collegamento con le diverse esperienze italiane ed europee,	
	attive o operanti nel più ampio settore del contrasto all'emarginazione delle	
	persone in situazione di svantaggio, nei loro diversi bisogni, delle imprese per la	
	formazione e/o di transizione, con il fine ultimo della crescita delle competenze e	
	dell'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini con particolare riferimento a quelli	
	svantaggiati e ai giovani.	
	Avendo come obiettivo quello di dare maggiore forza ai propri associati ed	
	efficacia ai propri fini istituzionali, EVT potrà aderire ad organismi	
	internazionali (reti ed associazioni sia di rappresentanza che d'azione), in	
	particolare europei, che le consentano di perseguire nel modo migliore la propria	
	mission.	
	Il Consorzio, conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e sue eventuali	
	successive modificazioni od integrazioni, alla quale espressamente si richiama, non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo	
	spirito mutualistico e solidaristico.	
	Queste attività, finalizzate direttamente o indirettamente a obiettivi di utilità	
	sociale, dovranno sempre prevalere su quelle puramente commerciali.	
	Il Consorzio indirizza la propria attività allo sviluppo di innovazione nell'ambito	

	delle azioni di accompagnamento alle persone e dell'“impresa” finalizzata, in	
	modo integrato rispetto al reddito d'impresa, allo sviluppo di competenze, mediante	
	esperienze formative, di lavoro “protetto e di cittadinanza attiva.	
	In particolare, il Consorzio rivolgerà la sua attenzione ad enti (es. Centri di	
	formazione professionale, cooperative sociali, Fondazioni oppure altre	
	organizzazioni che si occupano di inserimento socio-lavorativo e di soggetti	
	svantaggiati) che saranno direttamente protagonisti nella realizzazione di attività	
	imprenditoriali.	
	In particolare si propone di:	
	☐ promuovere e valorizzare la persona, la famiglia e l'intera comunità;	
	☐ favorire e promuovere lo sviluppo locale dei territori anche attraverso la	
	gestione di risorse pubbliche, nazionali, internazionali,comunitarie in modo	
	prioritario nei settori sociale, educazione, cultura, istruzione, formazione, lavoro, in	
	linea con una sostenibilità ambientale, sociale ed economica;	
	☐ valorizzare, promuovere, diffondere le esperienze formative sviluppate	
	nella forma di laboratorio/impresa per accrescere le competenze degli allievi,	
	giovani ed adulti, mediante il confronto con la realtà;	
	☐ promuovere attività imprenditoriali finalizzate prioritariamente a sostenere	
	percorsi formativi volti ad accrescere competenze di giovani ed adulti e a favorirne	
	la transizione verso il mercato del lavoro ordinario;	
	☐ supportare e agevolare le azioni di quanti operano nell'ambito del	
	contrasto all'emarginazione delle persone nei loro diversi bisogni;	
	☐ sensibilizzare le istituzioni al fine di produrre interventi Regionali e/o	
	Statali che riconoscano nella sostanza e regolino sul piano normativo le diverse	
	sperimentazioni nell'impresa sociale di transizione, sul modello di analoghe	

	esperienze in atto nell'Unione Europea, in particolare relativamente al modello	
	belga delle EFT (Entreprises de Formation par le Travail) ed al modello delle	
	Entreprise d'Insertion, anche attraverso interventi innovativi di integrazione socio	
	assistenziali, formazione ed inserimento lavorativo;	
	☐ supportare e favorire lo svolgimento di attività didattiche di ricerca e di	
	sperimentazione, di promozione e di trasferimento (esportazione, mainstreaming	
	verticale e orizzontale in ambito locale, nazionale ed internazionale) di Buone	
	Prassi negli ambiti dell'impresa sociale di transizione con finalità di inclusione	
	sociale di persone con disabilità e in situazione di svantaggio a livello nazionale ed	
	europeo, in linea con il principio "la Persona al centro di ogni azione";	
	☐ sostenere i percorsi di recupero delle autonomie individuali e	
	transizione al lavoro con adeguate figure professionali di supporto e	
	accompagnamento durante tutto il percorso, oltre che con adeguati modelli	
	organizzativi delle strutture e imprese coinvolte in tale percorso inclusivo;	
	☐ promuovere azioni volte all'integrazione e sinergia di tutte le risorse	
	della rete ed azioni integrate e strategiche di comunicazione, diffusione e	
	sensibilizzazione sociale, finalizzate a costruire una cultura sempre più inclusive, in	
	cui ognuno promuova ed agisca con responsabilità diffusa nell'ambito dei suoi	
	diritti e doveri di cittadino.	
	Gli ambiti nei quali il Consorzio intende operare sono riconducibili all'area della	
	Formazione, dell'Innovazione, dell'Economia Sociale, del turismo, in primis quello	
	sociale, dell'agricoltura sociale, dell'assistenza e delle autonomie personali sociali,	
	lavorative della persona, perseguendo l'inclusione socio Lavorativa di giovani,	
	adulti, persone con disabilità e in situazione di svantaggio, attraverso	
	l'applicazione e l'utilizzo di un innovativo modello in primis di Impresa Formativa	

	e/o di Transizione che integra cura, formazione e transizione quali strumenti e	
	momenti importanti e qualificanti di un percorso verso la piena cittadinanza.	
	Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai	
	benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai	
	principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è	
	impegnata.	
	Il Consorzio ha, altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo	
	sviluppo e il coordinamento degli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche	
	e con enti privati.	
	Scopo del Consorzio è, inoltre, quello di fornire agli associati beni e servizi utili	
	allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento	
	diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio –	
	assistenziale - sanitario ed educativo ed in attività connesse finalizzate	
	all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, istituendo un’organizzazione	
	comune degli associati al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive	
	imprese.	
	Il Consorzio può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto	
	degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia	
	ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale e non	
	risulti in conflitto con i propri associati.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l’attività mutualistica del Consorzio, così come definita all’articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il	
	Consorzio ha come oggetto quello di promuovere e sviluppare idee, organizzare	
	risorse, raccogliere fondi e finanziamenti, promuovere e realizzare progetti e	

	interventi, al fine di realizzare attività connesse all'innovazione metodologica ed	
	organizzativa, che coniuga il contrasto all'emarginazione delle persone in	
	situazione di svantaggio personale educativo sociale con la formazione	
	professionale, quella "formale" e quella "non formale", e all'inclusione socio	
	lavorativa nelle diverse attività di produzione di beni e servizi, dell'impresa	
	formativa e/o di transizione attraverso:	
	- attività di ricerca e sviluppo, studio, analisi, valutazione di azioni sperimentali e	
	innovative, in un'ottica di inclusione, responsabilità e rendicontazione sociale e	
	relazionale verso la comunità, in collaborazione con Università, Centri di Ricerca	
	ed ogni realtà portatrice di contributi utili;	
	- realizzazione di attività di diffusione informativa e di aggiornamento periodico	
	rivolte agli associati e loro partner;	
	- partecipazione a Programmi e Bandi emessi da autorità pubbliche e private, a tutti	
	i livelli, eroganti contributi e sovvenzioni per la realizzazione di progetti e/o attività;	
	- consulenza, affiancamento, counselling alle persone, agli enti e alle imprese in	
	attività di orientamento e informazione, formazione, tutoraggio e	
	accompagnamento al lavoro, mentoring, supporto e sostegno ad ambienti	
	lavorativi, anche simulati;	
	- promozione, organizzazione e gestione, prioritariamente tramite la gestione	
	operativa dei propri soci, di attività formative rivolte, particolarmente, alle persone	
	nella più diverse forme svantaggiate e non, agli operatori sociali pubblici e privati,	
	ai lavoratori/manager/titolari d'impresa;	
	- progettazione, gestione e/o accompagnamento di attività	
	sperimentali/complesse di start-up e spin-off di unità/laboratori produttivi a	
	gestione "sociale" e/o formativa, anche con la collaborazione tra imprese/coop	

	sociali e/o imprese profit così come anche all'interno di una intesa	
	pubblico/privato.	
	Il Consorzio, inoltre, può svolgere ogni altra attività comunque connessa	
	all'oggetto sociale e/o finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi vigenti e dal regolamento	
	esecutivo che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Criteri d'azione)	
	Per la realizzazione delle iniziative, il Consorzio si avvale prioritariamente	
	dell'impegno dei soci, in forza del principio di sussidiarietà.	
	Il Consorzio, pertanto, quando opera agisce prioritariamente per mezzo dei propri	
	organi attivando i propri associati secondo strategie interne elaborate dal	
	consiglio direttivo, senza dover utilizzare specifica delega	
	contrattualistica; inoltre, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà affiderà	
	prioritariamente parti dei progetti o delle attività in capo al Consorzio EVT ad	
	associati aventi le idonee competenze per l'attuazione degli stessi.	
	L'affidamento a soci di attività a titolarità del Consorzio avverrà sempre per	
	mezzo di una convenzione sottoscritta.	
	Il Consorzio, inoltre, agisce quale rappresentante con mandato, in nome e per	
	conto degli associati, fornendo altresì il coordinamento operativo a questi ultimi	
	in ogni modalità utile.	

	Il Consorzio potrà partecipare ed aderire ai progetti ed ai bandi europei ed	
	internazionali di ogni tipo, in nome proprio e/o in via esclusiva nell'interesse	
	degli associati, e pertanto, quando necessario fornisce rappresentanza e	
	coordinamento operativo agli enti soci aderenti che ne risultino sprovvisti.	
	Il Consorzio assume inoltre, quando necessario e utile, la rappresentanza a livello	
	internazionale degli organismi associati.	
	Il Consorzio, inoltre, intende collaborare su scala locale, nazionale ed	
	internazionale, con altre associazioni, organizzazioni od enti che perseguono fini	
	analoghi o connessi, anche associandosi a realtà/reti nazionali o internazionali.	
	Art. 6 (Modalità d'azione)	
	EVT è presente sui territori per il tramite dei propri associati, che ne esprimono il	
	radicamento. EVT si riconosce, pertanto, nella presenza, esperienza, idealità, sedi	
	e risorse dei propri soci, che potrà utilizzare, in modo concordato, per adempiere	
	lo scopo sociale.	
	Il Consorzio si potrà avvalere:	
	☐ dell'impegno prioritario dei soci con ogni modalità utile;	
	☐ delle strutture e risorse (anche a livello di esperienze/curriculum) e degli	
	accreditamenti, a tutti i livelli, dei propri soci;	
	☐ dell'impegno di soggetti terzi – singoli o gruppi o associazioni nella forma	
	più ampia.	
	Il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre	
	attività comunque assumibili nella previsione di cui agli art. 2602 e seguenti del	
	codice civile.	
	Il Consorzio acquisisce risorse finanziarie tramite convenzioni, sovvenzioni,	
	donazioni, compensi da soggetti profit e non profit.	

	Per il raggiungimento degli scopi associativi il Consorzio può proporsi ad Enti	
	pubblici e privati come partner e/o concessionario di servizi.	
	Il Consorzio può raggiungere il proprio scopo ideale anche attraverso lo	
	svolgimento di “attività commerciali” di ogni natura.	
	Premesso quanto sopra, Il Consorzio può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo se strettamente necessario per	
	assicurare il regolare funzionamento delle strutture e/o qualificare e/o specializzare	
	le proprie attività.	
	Art. 7 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla Legge.	
	Possono essere soci le persone giuridiche che, non avendo interessi contrastanti	
	con quelli del Consorzio e condividendone i principi ispiratori, gli scopi e le	
	finalità, intendono contribuire attivamente al loro perseguimento.	
	A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere soci:	
	1) le cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge	
	381/91;	
	2) enti ed associazioni no-profit aventi finalità formative e sociali, altre	
	imprese e cooperative, sociali ed anche non sociali, che intendano condividere	
	operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;	
	3) consorzi, associazioni, fondazioni, e qualsiasi altro organismo giuridico la	
	cui partecipazione al Consorzio non sia in contrasto con altre disposizioni di	
	legge o atti aventi forza di legge.	
	Ai sensi dell’art. 8 della L. 381/91 la base sociale dovrà essere tuttavia formata, in	
	misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.	

	Gli associati si dividono in:	
	- soci fondatori: coloro che hanno costituito il Consorzio e che versano al	
	Consorzio la quota necessaria a formare il Fondo sociale determinato all'atto della	
	costituzione del Consorzio stesso. E' possibile aderire in qualità di soci fondatori	
	entro sei mesi dalla costituzione del Consorzio;	
	- soci ordinari: coloro che, pur non avendo costituito il Consorzio, ne diventano	
	membri versando al fondo sociale una quota di adesione pari a quella dei soci	
	fondatori.	
	Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazione o sottoposti a	
	procedure concorsuali.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal libro	
	soci.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle	
	quote sottoscritte.	
	E' fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative identiche o affini a quelle del	
	Consorzio in aperta concorrenza con lo stesso.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Il nuovo associato dovrà possedere all'atto della domanda di adesione i seguenti	
	requisiti:	
	- Operare nei territori per le categorie e negli ambiti previsti nel presente	
	statuto all'art.3;	
	- Essere in possesso di uno staff di personale competente;	
	- Essere parte di ambiti o reti territoriali attive;	
	- Costituire un valore aggiunto per il Consorzio in termini di contenuti,	
	attività, settore d'intervento e/o servizi forniti;	

	- Essere sinergici e non competitivi con i soci del Consorzio sulle iniziative di	
	carattere interregionale, nazionale o internazionale.	
	I requisiti degli aspiranti soci, nella loro complessità ed articolazione ed in	
	particolare per quelli che si prestano ad essere stimati empiricamente non essendo	
	basati su parametri oggettivi, verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione	
	del Consorzio.	
	Chi chiede di essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta contenente:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) la disponibilità a corrispondere al Consorzio l'ammontare della quota di	
	capitale che si impegna a sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) il Curriculum dell'ente;	
	g) lo Statuto e la relativa visura camerale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza di requisiti coerenti con le	
	finalità del Consorzio e con il presente statuto e valutata la compatibilità delle	
	professionalità dei potenziali soci con le attività del Consorzio, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	

	a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, il proponente può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi aspiranti soci.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e	
	liquidazione.	

	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che volontariamente lo richieda.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio; il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	

	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore della quota	
	sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;	
	f) che danneggi materialmente o moralmente il Consorzio o che fomenta	
	dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 36 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data	
	di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	

	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio del Il Consorzio.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla	
	riserva legale.	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni liquidato secondo le modalità di legge, e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, in conformità al dispositivo	
	dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Il rapporto tra il Consorzio ed i soci sovventori è definito dalla legge e da quanto	
	previsto in apposito regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea dei	
	Soci.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale	
	non inferiore ad €. 250,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare	
	altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso Consiglio di Amministrazione	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

b)	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
c)	il termine minimo di durata del conferimento;	
d)	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
e)	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna	
	di valore pari ad € 100;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22	
	e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto;	
	f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Consorzio.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del	

	Consorzio.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio,	
	segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%	
	come disposto dal comma 1 dell'art. Art. 2545-quater del Codice Civile;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori	

	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere deliberata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il	
	Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in eventuale apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi del Consorzio:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Presidente e il Vice Presidente;	
	d) il Segretario.	
	Art. 25 (Assemblea)	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote di	
	competenza previste dal presente statuto e/o deliberate dal Consiglio di	
	Amministrazione nei modi e nei termini previsti stabilite dalla legge, dal	

	presente statuto ovvero dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, mediante avviso trasmesso con mezzi che garantiscano la	
	prova dell'avvenuto ricevimento (quali la lettera raccomandata A.R. o a mano	
	controfirmata per ricevuta, il fax o l'e-mail) inviati agli indirizzi espressamente	
	comunicati dai soci e risultanti dal libro soci.	
	L'assemblea dei soci può essere anche gestita a distanza tramite una	
	videoconferenza.	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e deve	
	essere trasmesso ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita per	
	dell'assemblea.	
	La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci - ove nominati - siano presenti o risultino portati	
	a conoscenza della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli	
	argomenti.	
	L'opposizione scritta all'Assemblea ovvero alla trattazione di uno o più degli	
	argomenti all'Ordine del Giorno deve pervenire presso la sede legale del	
	Consorzio o al Presidente a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica	
	certificata entro un giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea cui fa	
	referimento.	

	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) delibera sugli indirizzi generali dell'associazione;	
	2) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;	
	3) approva il bilancio e destina gli utili;	
	4) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV;	
	5) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	6) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera l'adozione di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	10) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione	
	sottopone alla sua approvazione.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.20.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti personalmente anche "a distanza"	

	o rappresentati da altri soci.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea anche “a distanza”, legalmente consentito.	
	Le votazioni che si riferiscono esplicitamente a persone fisiche sono fatte a	
	scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ogni persona giuridica socia che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare dal proprio presidente o da altro amministratore appositamente	
	delegato.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	secondo le norme stabilite dalle norme in materia di rappresentanza.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina	

	del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono	
	rieleggibili e non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi	
	superiori a quello previsto dalla legge.	
	Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano	
	informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la potestà di nominare un Direttore e i direttori	
	di area specificandone compiti, mansioni e retribuzione.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	

	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza	
	resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori prima della ricostituzione del	
	Consiglio di Amministrazione effettuata ai sensi del comma precedente, decade	
	l'intero Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea che dovrà provvedere alla	
	nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in	
	carica.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà convocata dal socio	
	più anziano o, a parità di anzianità, dal socio che risulta primo nell'ordine	
	alfabetico tra i più anziani.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	

	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del	
	Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque stabilito	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	In caso di nomina dei Sindaci effettivi devono essere nominati dall'Assemblea	
	anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I Sindaci sono rieleggibili per non più di due mandati dopo il primo.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Art. 38 (Presidente e vice presidente)	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza	
	dell'Associazione e la firma sociale.	
	Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio di	

	Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica	
	dell'Associazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al	
	Vice Presidente, salvo specifiche deleghe conferite dal Consiglio di	
	Amministrazione nelle forme e nei modi previsti dalla legge.	
	Art. 39 (Segretario)	
	Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta	
	fra i suoi membri; decade in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Segretario tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed i registri degli	
	Associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto	
	fra i membri del Consiglio di Amministrazione. Per tali incombenze potrà avvalersi	
	anche dell'ausilio di collaboratori esterni al Consorzio.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Salvo che la legge non preveda obbligatoriamente l'intervento degli organi	
	inquirenti e giudicanti della Magistratura, sono devolute alla cognizione di arbitri	
	nominati in accordo con le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Consorzio che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e,	
	comunque, relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di	
	esclusione da soci;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	

	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme del Regolamento della Camera	
	Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili	
	ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad euro 10.000,00.	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di	
	Procedura Civile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e delle materie inerenti agli ambiti	
	operativi del Consorzio e sono nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione nel termine di trenta giorni previsto	
	dall'art. 9 del regolamento arbitrale della camera stessa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata al	
	Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs.	
	n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'organo	

	arbitrale, detto termine può essere prorogato soltanto dal Consiglio arbitrale,	
	quando ricorrono giusti motivi.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	dal precedente art. 25.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	

	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle Società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e sue eventuali	
	modificazioni ed integrazioni.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina	
	delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle	
	Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	rimasto sotto il limite delle venti unità.	
	FIRMATO: GIOVANNI ZONIN	
	ELIA ANTONACCI NOTAIO	
	Io sottoscritto Dott. Elia Antonacci Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto	
	Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme	
	all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto	
	Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.	
	F.to Elia Antonacci - Notaio	
	Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.	